

**CONVENZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE.**

**TRA**

**l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

**E**

**FARCI Ottavio**, di seguito denominato professionista, nato ad Assemini, il 11/10/1967 e residente a Vallermosa (Ca), in via Galliano snc, codice fiscale FRCTTV67R11A474P

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

Il Commissario Straordinario della Asl n. 6 di Sanluri conferisce a Farci Ottavio, educatore musicale in possesso del Diploma di conservatorio presso "Istituto L. da Palestrina" di Cagliari nonché del Diploma di didattica musicale presso Accademia Pescaresse e del Diploma di musicoterapia c/o Centro educazione permanente sezione musica della Pro Civitate Christiana di Assisi, un incarico libero professionale per l'attuazione del Progetto "Musicoterapia" facente capo alla Asl 6 di Sanluri ed approvato dalla stessa Azienda Sanitaria con deliberazione n. 4 del 03/01/2014.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

**Articolo 2**

Il professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico professionale di cui al presente atto concordando con il Responsabile del CSM Asl 6 di Sanluri il numero, l'articolazione e la durata degli accessi, per un massimo di numero 157 ore di attività (centocinquantesette) da prestarsi nell'arco della vigenza del presente rapporto contrattuale.

**Articolo 3**

Il Professionista ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate, nonché per i risultati conseguiti.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e ss.mm. ii., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del Suo Ufficio, quando da ciò possa derivare danno

all'Azienda Sanitaria Locale n. 6 Sanluri, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

#### **Articolo 4**

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il compenso orario di € 21,00 (euro ventuno/00) al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato a favore del Professionista su presentazione di relativa nota debitamente vistata dal Responsabile del CSM della Asl 6 di Sanluri.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine del giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il professionista s'impegna ad emettere fattura con modalità elettronica al momento dell'entrata in vigore anche per gli enti del SSN dell'obbligo di pagamento previa emissione di fattura elettronica.

#### **Articolo 5**

L'incarico, decorrente dalla data di effettiva sottoscrizione, avrà la durata di 12 dodici mesi naturali e consecutivi, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il suddetto rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

#### **Articolo 6**

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L'accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

#### **Articolo 7**

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità/inconferibilità, anche con particolare riferimento a quelle previste dal D.lgs 39/2013, con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità/inconferibilità, anche con particolare riferimento a quelle previste dal D.lgs 39/2013, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto

**Articolo 8**

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

**Articolo 9**

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Articolo 10**

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

**Articolo 11**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n° 3 pagine e di n° 11 articoli.

Sanluri, li \_\_\_\_\_

Il Professionista  
Farci Ottavio

Il Commissario Straordinario Asl di Sanluri  
Dr.ssa Maria Maddalena Giua

**CONVENZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE.**

**TRA**

**l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

**E**

**MACCIONI Veronica**, di seguito denominato professionista, nata a Roma, il 29/07/1971 e residente a Vallermosa (Ca), in via Galliano snc, codice fiscale MCCVNC71L69H501H

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

Il Commissario Straordinario della Asl n. 6 di Sanluri conferisce a Maccioni Veronica, educatore musicale in possesso del Diploma di conservatorio presso "Istituto L. da Palestrina" di Cagliari nonché del Diploma di didattica musicale presso Accademia Pescarese e del Diploma di musicoterapia c/o Centro educazione permanente sezione musica della Pro Civitate Christiana di Assisi, un incarico libero professionale per l'attuazione del Progetto "Musicoterapia" facente capo alla Asl 6 di Sanluri ed approvato dalla stessa Azienda Sanitaria con deliberazione n. 4 del 03/01/2014.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

**Articolo 2**

Il professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico professionale di cui al presente atto concordando con il Responsabile del CSM Asl 6 di Sanluri il numero, l'articolazione e la durata degli accessi, per un massimo di numero 157 ore di attività (centocinquantasette) da prestarsi nell'arco della vigenza del presente rapporto contrattuale.

**Articolo 3**

Il Professionista ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate, nonché per i risultati conseguiti.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e ss.mm. ii., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del Suo Ufficio, quando da ciò possa derivare danno

all'Azienda Sanitaria Locale n. 6 Sanluri, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

#### **Articolo 4**

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il compenso orario di € 21,00 (euro ventuno/00) al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato a favore del Professionista su presentazione di relativa notula debitamente vistata dal Responsabile del CSM Asl 6 di Sanluri.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine del giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il professionista s'impegna ad emettere fattura con modalità elettronica al momento dell'entrata in vigore anche per gli enti del SSN dell'obbligo di pagamento previa emissione di fattura elettronica.

#### **Articolo 5**

L'incarico, decorrente dalla data di effettiva sottoscrizione, avrà la durata di 12 dodici mesi naturali e consecutivi, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il suddetto rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

#### **Articolo 6**

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L'accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

#### **Articolo 7**

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità/inconferibilità, anche con particolare riferimento a quelle previste dal D.lgs 39/2013, con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità/inconferibilità, anche con particolare riferimento a quelle previste dal D.lgs 39/2013, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto

### **Articolo 8**

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

### **Articolo 9**

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

### **Articolo 10**

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

### **Articolo 11**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n° 3 pagine e di n° 11 articoli.

Sanluri, li \_\_\_\_\_

**Il Professionista  
Maccioni Veronica**

**Il Commissario Straordinario Asl di Sanluri  
Dr.ssa Maria Maddalena Giua**